



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
ENEL PRODUZIONE S.P.A.
Centrale termoelettrica “Federico II” – Brindisi (BR)

AIA

Autorizzazione Integrata Ambientale

Titolo III-bis. - Parte seconda - Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

Procedimento ID 106/15925

Modifica del Decreto AIA DM 0000084 del 21/04/2020

“inserimento dei serbatoi BM501B (Area M5S) e BM505A (Area M3S) nel circuito delle acque industriali”

Gestore	Enel Produzione S.p.A.
Località	Cerano – Brindisi (BR)
Gruppo Istruttore	Ing Claudio F. Rapicetta (referente)
	Dott. Dott. Antonio Fardelli
	Avv. David A. Roettgen
	Dott. Sandro Muscillo (Regione Puglia)
	Ing. Pasquale Epifani (Provincia di Brindisi)
	Ing. Vincenzo Carella (Comune di Brindisi)
Referente ISPRA	Ing. Federica Bonaiuti Arch. Alessandro Stracqualursi Ing. Roberto Borghesi, coordinatore sezione VAL-RTEC-IPPC

ALLEGATO_4_m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0087286.13-



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC
ENEL PRODUZIONE S.P.A.
Centrale termoelettrica “Federico II” – Brindisi (BR)**

Sommario

1. DEFINIZIONI	3
2. INTRODUZIONE.....	6
2.1 Atti presupposti	6
2.2 Atti normativi	7
2.3 Atti ed attività istruttorie.....	9
2.4 Riepilogo dei principali procedimenti istruttori	10
3. IDENTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE.....	11
4. DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE PROPOSTE.....	11
4.1 Configurazione assetto attuale.....	12
4.2 Configurazione assetto futuro	12
5. DESCRIZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI DETERMINATI DALLE ATTIVITÀ OGGETTO DELLA RICHIESTA	14
6. CONCLUSIONI DEL GRUPPO ISTRUTTORE E PRESCRIZIONI	14



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
ENEL PRODUZIONE S.P.A.
Centrale termoelettrica “Federico II” – Brindisi (BR)

1. DEFINIZIONI

Autorità competente (AC)	Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), Direzione Generale Valutazioni Ambientali (VA) – Divisione II Rischio Rilevante e Autorizzazione Integrata Ambientale.
Autorità di controllo	L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell’articolo 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente della Regione Puglia.
Autorizzazione integrata ambientale (AIA)	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. L’autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all’allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell’allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell’articolo 29-terdecies, comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l’individuazione e l’utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
Commissione IPPC	La Commissione istruttoria di cui all’art. 8-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
Gestore	Enel Produzione S.p.A., installazione IPPC sita nel Comune di Brindisi, indicata nel testo seguente con il termine “Gestore” ai sensi dell’art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
Gruppo Istruttore (GI)	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l’istruttoria di cui si tratta.
Installazione	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs. 46/2014).
Inquinamento	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi. (art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs. 46/2014).



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
ENEL PRODUZIONE S.P.A.
Centrale termoelettrica “Federico II” – Brindisi (BR)

Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto	<p>La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente.</p> <p>In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lett. l-bis, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>
Migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT)	<p>La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.</p> <p>Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i..</p> <p>Si intende per:</p> <p>tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;</p> <p>disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;</p> <p>migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; (art. 5, c. 1, lett. l-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>
Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)	<p>Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. l-ter.1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>
Conclusioni sulle BAT	<p>Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. l-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
ENEL PRODUZIONE S.P.A.
Centrale termoelettrica “Federico II” – Brindisi (BR)

Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)	<p>I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell’ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all’articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l’obbligo di comunicare all’autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all’autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall’autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito “Piano di Monitoraggio e Controllo”.</p> <p>Tale documento è proposto, in accordo a quanto definito dall’Art. 29-quater co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed è parte integrante dell’autorizzazione integrata ambientale.</p> <p>Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all’articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del decreto di cui all’articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all’articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..</p>
Uffici presso i quali sono depositati i documenti	<p>I documenti e gli atti inerenti al procedimento e gli atti inerenti i controlli sull’installazione sono depositati presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), Direzione Generale Valutazioni Ambientali (VA) – Divisione II Rischio Rilevante e Autorizzazione Integrata Ambientale e sono pubblicati sul sito https://va.mite.gov.it, al fine della consultazione del pubblico.</p>
Valori Limite di Emissione (VLE)	<p>La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un’emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nell’allegato X alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell’impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l’effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall’impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell’ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell’ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
ENEL PRODUZIONE S.P.A.
Centrale termoelettrica “Federico II” – Brindisi (BR)

2. INTRODUZIONE

2.1 Atti presupposti

Vista	L’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dal MATTM alla società Enel Produzione S.p.A. Centrale termoelettrica “Federico II” di Brindisi con decreto D.M. 84 del 21/04/2020;
visto	il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare N. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria IPPC;
vista	la Legge 27 febbraio 2015, n. 11 art. 9-bis che ha prorogato nelle sue funzioni la Commissione Istruttoria IPPC in carica al 31 dicembre 2014 fino al subentro di nuovi componenti nominati con successivo decreto ministeriale;
visto	il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0000335 del 12 dicembre 2017, <i>Decreto di disciplina della articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Istruttoria per l’autorizzazione ambientale integrata – IPPC, ex art.10, comma3 del DPR 90/2007</i> ;
vista	la lettera del Presidente della Commissione AIA-IPPC, prot. CIPPC/1828 del 15/09/2021, che assegna l’istruttoria per il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Centrale Termoelettrica Enel “Federico II” di Brindisi al Gruppo Istruttore così costituito: – Ing. Claudio F. Rapicetta (referente); – Dott. Antonio Fardelli; – Avv. David Roettgen.
preso atto	che con comunicazioni trasmesse al MASE sono stati nominati, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del DPR 14/05/2007, n. 90 i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali: – Dott. Sandro Muscillo (Regione Puglia); – Dott. Pasquale Epifani (Provincia di Brindisi); – Dott. Vincenzo Carella (Comune di Brindisi).
preso atto	che ai lavori del GI della Commissione IPPC sono stati designati con nota prot. ISPRA 0011734/2024, nell’ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti tecnologi e collaboratori dell’ISPRA: – Ing. Federica Bonaiuti; – Arch. Alessandro Stracqualursi; – Ing. Roberto Borghesi (coordinatore, responsabile della Sezione Analisi integrata delle tecnologie e dei cicli produttivi industriali).



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
ENEL PRODUZIONE S.P.A.
Centrale termoelettrica “Federico II” – Brindisi (BR)

2.2 Atti normativi

visto	il D.Lgs. 152/2006 “ <i>Norme in materia ambientale</i> ” (Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O.) e s.m.i.
visto	<p>l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che prevede che l'autorità competente nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:</p> <ul style="list-style-type: none">– devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;– non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;– è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente– l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;– devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;– deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies
visto	<p>l'articolo 29-sexies, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a norma del quale “<i>i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti</i>”.</p>
visto	<p>l'articolo 29-sexies, comma 3-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a norma del quale “<i>L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione</i>”.</p>
visto	<p>l'articolo 29-sexies, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a norma del quale “<i>Fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso</i>”.</p>



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
ENEL PRODUZIONE S.P.A.
Centrale termoelettrica “Federico II” – Brindisi (BR)

visto	<p>l'articolo 29-sexies, comma 4-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a norma del quale “<i>L'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:</i></p> <p>a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;</p> <p>b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità competente stessa <i>valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili</i>”.</p>
visto	<p>l'articolo 29-sexies, comma 4-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ai sensi del quale “<i>l'autorità competente può fissare valori limite di emissione più rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi:</i></p> <p>c) quando previsto dall'articolo 29-septies;</p> <p>d) quando <i>lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale</i>”.</p>
visto	<p>l'articolo 29-sexies, comma 4-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a norma del quale “<i>I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente</i>”.</p>
visto	<p>l'articolo 29-septies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che prevede che l'autorità competente possa prescrivere l'adozione di misure supplementari più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili qualora ciò risulti necessario per il rispetto delle norme di qualità ambientale</p>
visto	<p>l'articolo 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che disciplina i Riesami delle Autorizzazioni Integrate Ambientali.</p>
visti	<p>i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per l'attuazione della Direttiva 2010/75/UE di cui il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. rappresenta recepimento integrale, e precisamente: la decisione di esecuzione della Commissione Europea (UE) 2021/2326 del 30 novembre 2021 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione e che sostituisce, a far data dalla relativa emanazione la decisione di esecuzione della commissione europea (UE) 2017/1442 del 31 luglio 2017.</p>



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
ENEL PRODUZIONE S.P.A.
Centrale termoelettrica “Federico II” – Brindisi (BR)

2.3 Atti ed attività istruttorie

Preso atto	che la Direzione Generale VA del MASE ha avviato il procedimento ID 106/15925 con nota 37660 del 27/02/2024,
esaminata	la nota prot. ENEL 3232 del 23/02/2024, acquisita dal Ministero con prot. MASE 35856 del 26/02/2024, con la quale il Gestore ha presentato istanza di modifica relativamente a <i>“inserimento dei serbatoi BM501B (Area M5S) e BM505A (Area M3S) nel circuito delle acque industriali”</i> ,
esaminate	le dichiarazioni e la documentazione resa dal Gestore con nota prot. ENEL 3232 del 23/02/2024, acquisita dal Ministero con prot. MASE 35856 del 26/02/2024, che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per la redazione del presente parere istruttorio, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l’incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell’Autorità Competente, un riesame dell’autorizzazione rilasciata, fatta salva l’adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti,
esaminato	il Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale D.M. n. 84 del 21/04/2020 e ss.mm.ii.,
esaminato	il Decreto Ministeriale del MASE prot. n. 141928 del 07/09/2023 che autorizza al cambio di destinazione d’uso dei serbatoi BM501B e B505A (oggetto di valutazione nel procedimento),
considerate	le licenze n. IT00BRY00400W e n. IT00BRO00059D rilasciate dall’Ufficio delle Dogane di Brindisi per i serbatoi BM501B e B505A,
vista	la comunicazione prot. ENEL 247 del 08/01/2024 in cui si trasmette l’aggiornamento della scheda <i>“A.1 - Identificazione dell’installazione”</i> ,
viste	<ul style="list-style-type: none">• la comunicazione prot. ENEL 3504 del 28/02/2024 in cui si precisa che la Centrale Termoelettrica “Federico II” di Brindisi non è soggetta alle disposizioni di cui alla normativa Seveso (ex D.Lgs. 105/2015);• la comunicazione prot. dipvvf. DIR-PUG 4189 del 04/03/2024 in cui si ribadisce che l’installazione di che trattasi non rientra nell’inventario delle attività soggette alle disposizioni di cui alla normativa Seveso;• la notifica n. 3494 presentata dal Gestore dello stabilimento, in ottemperanza ai disposti di cui al comma 7 dell’art. 13 del D.Lgs 105/2015, approvata da ISPRA con prot. 51260 del 29/09/2021;• la nota prot. dipvvf. DIR-PUG 29115 del 17/11/2021 in cui si ritiene chiuso il procedimento di valutazione del Riesame Rapporto di Sicurezza edizione maggio 2021 - Procedura per la valutazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 105/2015.
viste	le e-mail del 11/04/2024 e del 16/04/2024, acquisite al prot. CIPPC/797 del 18/04/2024, con le quali la segreteria della Commissione ha inviato al Gruppo Istruttore lo schema di Parere Istruttorio per commenti/condivisione.



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
ENEL PRODUZIONE S.P.A.
Centrale termoelettrica “Federico II” – Brindisi (BR)

2.4 Riepilogo dei principali procedimenti istruttori

Di seguito si riportano le informazioni riguardanti i procedimenti istruttori conclusi rilevanti per l'installazione in esame.

ID	Tipologia di procedimento		Atto autorizzativo
106/9932	Riesame AIA	Riesame complessivo dell'autorizzazione	D.M. 84 del 21/04/2020
106/10456	Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale	Modifica delle modalità di gestione delle acque reflue ammoniacali	Nota prot. MATTM-2020-78720
106/10655	AIA per modifica sostanziale	Dismissione dell'unità termoelettrica BS2 alimentata a carbone	Note prot. MATTM-2020-37102 e MATTM-2020-43972
106/11081	Riesame avviato in adempimento prescrizione AIA	Attuazione programma di azioni volto a garantire almeno l'esercizio nel rispetto del rendimento elettrico netto effettivo misurato su base annua del 34% per i gruppi di combustione. Attuazione di azioni gestionali per il miglioramento del consumo specifico per incremento del rendimento elettrico netto effettivo, misurato su base annua, in adempimento alla prescrizione n.20 del PIC contenuta nel decreto di AIA D.M. 84 del 21/04/2020.	Note prot. MATTM-2021-15609 e MATTM-2021-17609
106/11531	Riesame avviato in adempimento prescrizione AIA	Trasmissione Piano di Cessazione definitiva dell'utilizzo del carbone, in ottemperanza a art. 2, comma 4, del Dec. 84/2020 e in adempimento alla prescrizione contenuta nel decreto di AIA D.M. 84 del 21/04/2020.	Note prot. MATTM-2021-67042 e MATTM-2021-66185
106/11799	Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale	Modifica per esclusione delle aree, costituite in Zona Franca Doganale dal perimetro dell'Installazione, da concedere in locazione ad Enel Logistics S.r.l.	Nota prot. MITE-2023-026454



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
ENEL PRODUZIONE S.P.A.
Centrale termoelettrica “Federico II” – Brindisi (BR)

3. IDENTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE

DI seguito viene rappresentata la scheda di sintesi relativa all'identificazione dell'installazione.

Ragione sociale	ENEL Produzione S.p.A. - Centrale Termoelettrica Federico II di Brindisi
Denominazione installazione	Centrale Termoelettrica “Federico II” di Brindisi
Indirizzo sede operativa	Località Cerano – 72020 – Tutturano – Brindisi (BR)
Sede Legale	Viale Regina Margherita 125 – 00198 - ROMA
Rappresentante Legale	Carlo Franco Emanuele Pignoloni
Tipo installazione	Centrale Termoelettrica a Ciclo Combinato
Codice e attività IPPC	Codice IPPC: 1.1 impianti di combustione con potenza calorifica di combustione >50 MW
Gestore	Nome: Stefano Liguori Indirizzo: Località Cerano – 72020 – Tutturano – Brindisi (BR) tel.: 0831.254800 email: stefano.liguori@enel.com
Referente IPPC	Nome: Gabriele Antonucci Indirizzo: Località Cerano – 72020 – Tutturano – Brindisi (BR) tel.: 0831.254033 email: gabriele.antonucci@enel.com
Impianto a rischio di incidente rilevante	no
Numero di addetti	363
Sistema di gestione ambientale	ISO 14001
Certificato di prevenzione incendi	SI
Periodicità dell'attività	Continua

4. DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE PROPOSTE

Con nota prot. ENEL 3232 del 23/02/2024, acquisita dal Ministero con prot. MASE 35856 del 26/02/2024, il Gestore ha presentato istanza di modifica relativamente all'inserimento dei serbatoi BM501B e BM505A nel circuito delle acque industriali.

Tale inserimento è motivato dal cambio di destinazione d'uso dei serbatoi, da serbatoi per lo stoccaggio di oli combustibili a serbatoi per il deposito di acque industriali e di una parte di acque meteoriche di seconda pioggia.



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
ENEL PRODUZIONE S.P.A.
Centrale termoelettrica “Federico II” – Brindisi (BR)

4.1 Configurazione assetto attuale

La centrale di Brindisi è costituita dalle seguenti aree ed opere annesse:

- Area Brindisi Sud, su cui sorge la Centrale “Federico II”;
- Asse attrezzato policomcombustibile;
- Area Brindisi Nord (Aree ex Sicilia, ex Sardelli, ex Coe&Clerici, ex Caracciolo, deposito combustibili, banchina di Costa Morena);
- Banchina di Costa Morena Diga (in concessione demaniale).

Le aree coinvolte nella richiesta di modifica sono all’interno della Centrale “Federico II” (Brindisi Sud).

Nella Relazione Tecnica disposta e trasmessa in allegato alla suddetta comunicazione, il Gestore dichiara che i serbatoi BM501B (Area M5S) e BM505A (Area M3S) hanno una capacità di circa 50.000 m³ e 100.000 m³ rispettivamente. Detti serbatoi sono stati dismessi dal deposito oli minerali di Brindisi Sud, come da Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica prot. N. 0141928 del 07/09/2023, nel quale, all’art.1, si autorizzava il cambio di destinazione d’uso, ovvero per lo stoccaggio di acque industriali, previa esecuzione delle necessarie modifiche impiantistiche.

Gli stessi serbatoi prima della dismissione risultavano inseriti nella licenza n. IT00BRY00400W, relativa allo stoccaggio-deposito per uso industriale (capacità > 25 m³) di oli combustibili E470 e nella autorizzazione n. IT00BRO00059D, relativa alla ricezione in sospensione d’accisa di Olio combustibile e Gasolio presso lo stesso deposito, entrambe rilasciate dall’Ufficio delle Dogane di Brindisi.

I serbatoi sono stati già interessati da un intervento di bonifica, le cui principali attività sono di seguito descritte:

- rimozione dei fondami e successivo smaltimento come rifiuto ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- pulizia idrodinamica e meccanica della parte interna del serbatoio e del suo bacino di contenimento;
- certificazione attestante l’agibilità all’uso di fiamme libere su qualsiasi parte bonificata (certificato di “Gas Free”).

4.2 Configurazione assetto futuro


Nel seguito sono riportate le informazioni fornite dal Gestore nella relazione tecnica allegata all’istanza di modifica.

Il cambio di destinazione d’uso dei serbatoi BM501B e BM505A consentirà una gestione maggiormente flessibile delle acque ad uso industriale.

Il nuovo assetto impiantistico con integrazione dei serbatoi BM501B e BM505A è rappresentato nello schema seguente.



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
ENEL PRODUZIONE S.P.A.
Centrale termoelettrica "Federico II" – Brindisi (BR)



L'incremento della capacità di stoccaggio consentirà la riduzione degli approvvigionamenti dall'invaso del Cillarese e un'ulteriore riduzione dei consumi di acque sotterranee e incrementerà, se necessario al ciclo produttivo, il recupero di una parte delle acque di seconda pioggia.

Inoltre, i due serbatoi rappresenteranno una capacità aggiuntiva agli esistenti serbatoi BM505B e BM501A, che attualmente gestiscono le eventuali emergenze derivanti da precipitazioni particolarmente intense, che possano comportare allagamenti dell'asse attrezzato.

Con la nuova destinazione d'uso sono state sezionate le linee originariamente impiegate per l'OCD e realizzate nuove linee per l'acqua industriale.



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
ENEL PRODUZIONE S.P.A.
Centrale termoelettrica "Federico II" – Brindisi (BR)

Il Gestore, inoltre, evidenzia che, alla luce delle modifiche in progetto, quanto indicato a pagina 27 del Parere Istruttorio Conclusivo allegato all'AIA rilasciata con D.M. n. 84 del 21/04/2020 risulta essere obsoleto. La descrizione riportata nel PIC, infatti, indica:

“L'olio combustibile residuo non più utilizzato per i processi produttivi ed attualmente ancora presente in centrale (le attività di svuotamento e di bonifica saranno concluse entro il 31/12/2020), è stoccato in parte in un serbatoio da 100.000 m³ ed in parte in un serbatoio da 50.000 m³, entrambi del tipo a tetto galleggiante e dotati di bacino di contenimento”.

5. DESCRIZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI DETERMINATI DALLE ATTIVITÀ OGGETTO DELLA RICHIESTA

Il Gestore ritiene che le modifiche proposte non comportino alcuna variazione significativa degli impatti ambientali associati all'esercizio degli impianti e che non abbiano alcun effetto significativo sull'ambiente, ma che consentiranno invece di ottimizzare la gestione e l'uso delle acque.

Non vengono quindi individuati impatti di alcun tipo per nessuna delle matrici ambientali considerate nell'AIA, non essendo previsto:

- alcun effetto negativo sull'ambiente;
- alcuna modifica della rete fognaria del sito;
- alcun incremento del rischio correlato alla salvaguardia della salute umana o dell'ambiente.

Per quanto esposto, il Gestore ritiene che la modifica sopra descritta possa considerarsi non sostanziale ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. l-bis) del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e, salvo diverse indicazioni da parte di codesto Ministero, procederà con l'avvio delle attività decorsi i termini previsti dal sopracitato art. 29 *nonies* comma 1 del D.lgs. 152/06.

6. CONCLUSIONI DEL GRUPPO ISTRUTTORE E PRESCRIZIONI

Il Gestore, con nota ENEL 3232 del 23/02/2024, acquisita dal Ministero con prot. MASE 35856 del 26/02/2024, ha presentato istanza di modifica relativamente all'inserimento dei serbatoi BM501B (Area M5S) e BM505A (Area M3S), rispettivamente di capacità di circa 50.000 m³ e 100.000 m³, nel circuito delle acque industriali.

Detti serbatoi erano precedentemente adibiti a deposito oli minerali, e sono stati dismessi da tale uso ed autorizzati al cambio di destinazione d'uso, per stoccaggio di acque industriali, con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica prot. N. 0141928 del 07/09/2023. Il Gestore dichiara che detti serbatoi sono stati già oggetto di bonifica, e sono in possesso di certificazione attestante l'agibilità all'uso di fiamme libere su qualsiasi parte bonificata (certificato di “Gas Free”).

Il Gestore, ritenendo le prospettate modifiche all'AIA di tipo non sostanziale, ha provveduto al pagamento della tariffa istruttoria prevista dal DM 58 del 6 marzo 2017 (all. III) nella misura di 4050,00 Euro.



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
ENEL PRODUZIONE S.P.A.
Centrale termoelettrica “Federico II” – Brindisi (BR)

Nel merito, il Gruppo Istruttore,

- Ritenendo che la modifica proposta comporti, come prospettato dal Gestore, una gestione maggiormente flessibile delle acque ad uso industriali, permettendo la riduzione degli approvvigionamenti dall’invaso del Cillarese e dei consumi di acque sotterranee mediante la possibilità di incremento del recupero delle acque di seconda pioggia;
- Preso atto delle dichiarazioni del Gestore circa la non sussistenza, per effetto della realizzazione della modifica prospettata, di ulteriori effetti negativi sull’ambiente né di incrementi dei rischi collegati alla salvaguardia della salute umana;
- considerato che le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell’istruttoria, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l’incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell’Autorità Competente, un riesame dell’autorizzazione rilasciata, fatta salva l’adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti;

esprime il parere

- che la richiesta, proposta dal Gestore, di inserimento dei serbatoi BM501B (Area M5S) e BM505A (Area M3S) nel circuito delle acque industriali, sia tecnicamente giustificata, e che si configuri come modifica NON SOSTANZIALE (ai sensi art. 5, c. 1, lett. l-bis, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i), in quanto non comporta il superamento delle soglie riportate nell’Allegato VIII e non determina effetti negativi e significativi sull’ambiente, ed è pertanto ACCOGLIBILE, con le prescrizioni sotto riportate;
- che la tariffa istruttoria versata sia congrua;
- che il PMC allegato al provvedimento di riesame DEC-MIN-0000084 del 21/04/2020 e s.m.i, non necessiti di adeguamento;

prescrive

- Entro il termine di due mesi dalla emanazione del presente provvedimento, il Gestore deve presentare alla Autorità Competente il Piano dettagliato delle modifiche impiantistiche previste per l’implementazione della modifica prospettata, ed il relativo cronoprogramma dei lavori;
- Il Gestore, prima di realizzare le modifiche proposte, dovrà eseguire un Piano di indagini ambientali nei pressi dei serbatoi dismessi e bonificati, al fine di verificare l’assenza di contaminazione derivante dall’esercizio degli stessi come depositi di oli minerali;
- Rilevato che le attività previste per l’implementazione della modifica prospettata insistono in un’area SIN, resta inteso che, qualora tali attività comportassero scavi, perforazioni, movimentazioni e asportazioni di suoli o ulteriore occupazione permanente di suolo, la



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
ENEL PRODUZIONE S.P.A.
Centrale termoelettrica “Federico II” – Brindisi (BR)

realizzazione degli interventi dovrà essere sottoposta alla preventiva valutazione della Autorità Competente ai sensi dell’art. 242-ter del D.lgs. 152/2006 e smi.

- Resta inteso l’obbligo del rispetto delle normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Restano fermi per il Gestore della Centrale Termoelettrica ENEL Produzione S.p.A. “Federico II” sita nel comune di Brindisi, tutti gli obblighi previsti dal DEC-MIN-0000084 del 21/04/2020 e s.m.i e dal PMC allegato a detto decreto.